

Il comitato scientifico della camera penale ha convenuto alcuni punti fondamentali sui quali basare l'architettura di un sistema organico di riforma del rito che attualmente regola il procedimento penale nel paese tenendo in prioritario e doveroso conto i principi sovraordinati, principalmente quelli enunciati nella dichiarazione dei diritti e nella convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- 1) la funzione inquirente sarà svolta da un autonomo ufficio della Procura Fiscale diretto da un Procuratore Capo e da 3 sostituti non appartenenti all'ordine giudiziario. All'ufficio vengono attribuiti tutti i poteri di indagine e di raccolta degli elementi di accusa. Il Procuratore capo scelto secondo requisiti predefiniti durerà in carica per 4 anni con possibilità di riconferma una sola volta per altri 4 anni. L'ufficio si avvale della polizia giudiziaria .
- 2) Possibilità di indagine difensive finalizzate all'esercizio del diritto alla prova con relativo impegno dell'avvocatura ad una adeguata formazione e qualificazione professionale
- 3) la formazione della prova avverrà in contraddittorio tra le parti innanzi al giudice del dibattimento.
- 4) Istituzione della figura del "giudice delle garanzie e dei diritti", che provvede in relazione alle misure cautelari reali o personali, alle intercettazioni delle comunicazioni e alla eventuale formazione anticipata della prova in casi eccezionali predeterminati nonché alla verifica del corretto esercizio dell'azione penale a richiesta della vittima del reato.
- 5) Introduzione del contraddittorio anticipato nelle fattispecie di applicazione delle misure cautelari e fissazione della durata massima delle misure di custodia cautelare.
- 6) Il decorso del termine della prescrizione sostanziale cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado, con determinazione di tempi massimi di durata per la pronuncia della decisione definitiva.
- 7) - Possibilità di ricorso avverso la sentenza di primo grado, da parte dell'imputato, con attribuzioni cognitive al giudice di appello in composizione monocratica o collegiale, a seconda della gravità del reato. Il giudice di appello esercita funzioni di controllo ed emette sentenze di conferma o di annullamento con rinvio a giudice di primo grado diverso da quello che si è già pronunciato. Le sentenze di assoluzione possono essere impugnate dalla procura fiscale soltanto se sopravvengano nuove prove. Il collegio di appello è composto dai giudici di appello civile, amministrativo e da quello penale che lo presiede.
- 8) Coloro che hanno fatto parte dell'ufficio della procura fiscale non potranno svolgere funzioni giurisdizionali. Il giudice delle garanzie dei diritti sarà incompatibile con funzioni di giudice del dibattimento nel medesimo procedimento.
- 9) La previsione di fabbisogno per l'esercizio concreto delle superiori funzioni è stata basata sui record contenuti nella relazione sullo stato della Giustizia al 2013 e su tali premesse e proiezioni, può parlarsi di "riforma a costo zero". Si ritiene, infatti che la funzione inquirente possa continuare a essere esercitata da 3 unità (compreso il futuro Procuratore capo) supportato da 2 uditori; la funzione dibattimentale e di giudice dei diritti sarà esercitata da 3 giudici.